

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E APPALTO

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura e appalto (in seguito: “**CG**”) si applicano a tutti i rapporti tra l'impresa Giunta & Panizzolo Sagl (in seguito: “**Impresa**”) e il committente di servizi e beni forniti dall'Impresa (in seguito: “**Committente**”¹; in seguito, collettivamente: “**Parti**”), purché tra le Parti sia stato concluso (espressamente o per atti concludenti) un contratto e sia stato fatto rimando alle CG nella documentazione contrattuale (ad es. nell'offerta, nel contratto, nella corrispondenza precontrattuale o in uno degli allegati al contratto) e il Committente non si sia opposto espressamente alla loro applicabilità.
- 1.2 Riservate le norme di diritto imperativo, fa stato il seguente ordine di priorità delle basi contrattuali:
- il contratto individuale (con le relative condizioni particolari) stipulato tra le Parti (anche se semplicemente composto dall'offerta approvata dal Committente);
 - le norme SIA (laddove applicabili poiché integrate nel contratto individuale);
 - le presenti CG;
 - le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero e le restanti norme di legge svizzera.

2. Offerta

Salvo se diversamente indicato per iscritto² dall'Impresa, le offerte sono valide per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione indicata nell'offerta.

3. Prezzi

- 3.1 I prezzi indicati nell'offerta si basano sulle condizioni (di lavoro, tempistica, tecnica, ecc.) menzionate nel documento d'offerta o pattuite contrattualmente. Qualsiasi modifica a tali condizioni comporta automaticamente un corrispondente adeguamento dei prezzi.
- 3.2 Salvo se diversamente specificato per iscritto dall'Impresa, i prezzi di fornitura di un bene **non** includono:
- quelli di posa;
 - quelli di smontaggio e smaltimento di un eventuale bene sostituito;
 - quelli di pulizia (di fino) a fine cantiere.
- 3.3 Salvo se diversamente specificato per iscritto, i prezzi di fornitura di un bene includono:
- quelli di trasporto franco cantiere³ (inteso come ingresso del cantiere o dell'edificio, mentre per spostamenti inusuali o particolarmente difficoltosi

all'interno del cantiere è dovuta una remunerazione aggiuntiva);

- quelli di pulizia (grossolana) e di sgombero e smaltimento del materiale d'imballaggio.

- 3.4 Tutti i prezzi sono da intendersi, salvo se diversamente specificato dall'Impresa, IVA esclusa. Determinante per l'aliquota IVA applicabile è il momento effettivo della prestazione (art. 115 cpv. 1 LIVA), indipendentemente dall'aliquota IVA indicata nell'offerta/nel contratto.
- 3.5 Se le prestazioni dell'Impresa non potessero venire completate entro un anno dalla conferma d'ordine (per motivi non imputabili all'Impresa), quest'ultima si riserva il diritto di applicare eventuali supplementi basati sull'indice dei prezzi delle costruzioni (riferimento: data della conferma d'ordine risp. conclusione del contratto).

4. Termini di consegna

- 4.1 Eventuali termini di consegna iniziano a decorrere soltanto una volta che (cumulativamente): (a) l'offerta è stata approvata o il contratto concluso; (b) il Committente ha fornito tutti i dettagli tecnici o eventuali altre informazioni necessari all'Impresa per espletare i suoi obblighi; (c) il Committente ha corrisposto l'acconto iniziale pattuito risp. quello previsto al punto 5.1.
- 4.2 La decorrenza dei termini di consegna espressi in unità temporali (giorni/settimane/mesi/anni) è, salvo se diversamente pattuito per iscritto, sospesa durante le vacanze collettive (ferie dell'edilizia) stabilite dalla commissione paritetica cantonale.
- 4.3 Salvo se diversamente pattuito per iscritto, è esclusa qualsiasi responsabilità per (a) ritardi non imputabili all'Impresa (indipendentemente dalla loro estensione) e (b) ritardi imputabili all'Impresa ma inferiori a 30 giorni. Tra i ritardi non imputabili all'Impresa si contano in particolare (ma non esclusivamente) ritardi dovuti: a cause di forza maggiore o condizioni meteorologiche estreme; a preparazione carente del cantiere risp. al non espletamento delle opere di preparazione necessarie; a disposizioni vincolanti delle autorità competenti.
- 4.4 Salvo se diversamente pattuito per iscritto, la responsabilità dell'Impresa per ritardi a lei imputabili superiori a 30 giorni è (a) dovuta solo per i danni effettivamente patiti e comprovati dal Committente e (b) limitata al corrispettivo spettante all'Impresa secondo l'offerta approvata/il contratto concluso.

¹ La forma maschile singolare si riferisce a persone di ogni genere e numero. Si rinuncia a denominazioni multiple a favore di una migliore leggibilità.

² Ai sensi delle presenti CG le e-mail sono parificate alla forma scritta.

³ Con “cantiere” è inteso il luogo di esecuzione dell'opera, pur non trattandosi di un cantiere.

5. Acconti, pagamenti e ribassi

- 5.1 Salvo se diversamente precisato per iscritto dall'Impresa, si applica il seguente piano di pagamenti:
- 30%, entro 30 giorni dall'approvazione dell'offerta risp. dalla conclusione del contratto;
 - 60%, progressivo (in diverse tranches a dipendenza dell'avanzamento dei lavori) entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta d'acconto;
 - 10%, entro 30 giorni dal collaudo dell'opera; per quei casi in cui non è previsto alcun collaudo il termine è di 30 giorni dalla consegna/fine dei lavori; per quei casi in cui, pur essendo previsto, un collaudo non può essere eseguito (per motivi non imputabili all'Impresa) entro un termine di 30 giorni dalla consegna/fine dei lavori, il termine di pagamento è di 60 giorni dalla consegna/fine dei lavori.
- 5.2 In caso di mancato pagamento dell'acconto iniziale (sia esso quello stabilito al punto 5.1 o un altro importo pattuito tra le Parti) dopo il primo sollecito, l'Impresa si riserva il diritto di recedere immediatamente dal contratto senza che sia dovuto alcun risarcimento. Eventuali beni non restituibili in uno stato conforme alla consegna così come le prestazioni già eseguite dall'Impresa devono essere remunerati da parte del Committente.
- 5.3 In caso di mancato pagamento degli acconti successivi (siano essi quelli stabiliti al punto 5.1 o altri importi pattuiti tra le Parti) dopo il primo sollecito, l'Impresa si riserva il diritto di interrompere immediatamente la fornitura dei propri servizi e beni, senza che sia dovuto alcun risarcimento.
- 5.4 È esclusa la facoltà del Committente di trattenere, decurtare o compensare i pagamenti a causa di ritardi di consegna, avvisi di difetti, altre contestazioni o contropretese non riconosciute dall'impresa.
- 5.5 Salvo se diversamente precisato per iscritto dall'Impresa, qualora un pagamento scaduto non venga onorato dopo il primo sollecito, essa ha la facoltà di:
- stralciare eventuali ribassi o sconti concessi;
 - prelevare interessi di mora pari al 5% p.a. dell'importo scoperto;
 - prelevare una tassa amministrativa pari a CHF 30.00 per ogni sollecito di pagamento.
- 5.6 Tutti i pagamenti vanno corrisposti in CHF (franchi svizzeri), salvo se diversamente indicato per iscritto dall'Impresa.

6. Obblighi del Committente

- 6.1 Il Committente è tenuto ad assicurare la sussistenza di tutte le condizioni giuridiche, logistiche e organizzative che consentano all'Impresa di adempiere ai propri obblighi contrattuali senza impedimenti nonché a fornirle tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

- 6.2 La pianificazione, il coordinamento e la supervisione delle attività svolte da altre imprese o artigiani è di competenza del Committente, salvo se diversamente indicato per iscritto dall'Impresa.
- 6.3 Durante i lavori il Committente s'impegna a fornire gratuitamente risp. a garantire:
- accesso sicuro al luogo di lavoro e protezione del medesimo da agenti esterni e intemperie;
 - assenza di impedimenti (logistici o spaziali) all'esecuzione del lavoro nonché un luogo sicuro per depositare i beni/materiali;
 - acqua ed elettricità con possibilità di allacciamento a ogni piano;
 - benne per l'eliminazione di macerie, scarti o beni sostituiti.
- 6.4 Il Committente è tenuto a risarcire/remunerare l'Impresa per eventuali spese o prestazioni supplementari che si fossero rese necessarie in virtù di una violazione dei suoi obblighi ai sensi del presente punto 6.

7. Tempo di lavoro

- 7.1 Gli orari di lavoro, salvo se precisato diversamente dall'Impresa, sono dalle 07:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30.
- 7.2 Gli spostamenti dal magazzino al cantiere per il trasporto di beni/materiale sono da considerarsi tempo di lavoro.

8. Opere a regia

- 8.1 Qualsiasi prestazione supplementare, ossia non espressamente indicata nell'offerta o pattuita contrattualmente, viene eseguita a regia.
- 8.2 Le opere a regia sono eseguite su indicazione del Committente o di chi lo rappresenta (ad es. la direzione lavori in cantiere).
- 8.3 Se non pattuito o previsto diversamente, valgono le (i) tariffe orarie dell'anno corrente applicabili alla relativa categoria professionale (se esistenti, quelle consigliate da suisstetec) e (ii) i costi dei materiali dell'anno corrente stabiliti dalla relativa categoria professionale (se esistenti, quelli consigliati da suisstetec).
- 8.4 I tempi di lavoro per le opere a regia sono, per motivi di praticabilità, arrotondati per eccesso ai 15 minuti.
- 8.5 Le opere a regia vengono registrate in rapporti giornalieri. Salvo se pattuito diversamente per iscritto, i rapporti giornalieri non devono essere inviati alla Committenza entro un determinato termine, pur mantenendo quest'ultima la facoltà di chiederne la consultazione in ogni momento.

9. Responsabilità e garanzia

- 9.1 Salvo per gli atti compiuti dolosamente, la responsabilità della medesima è limitata, per qualsivoglia tipologia di danno, a una somma pari al corrispettivo a lei dovuto contrattualmente.

9.2 Salvo se diversamente pattuito per iscritto dall'Impresa e riservati i casi di applicabilità della norma SIA 118, la garanzia per i difetti è regolata come segue:

- una volta consegnata l'opera, il Committente deve verificarne lo stato non appena le circostanze glielo consentano (e in ogni caso entro 15 giorni dalla consegna) e segnalare per all'Impresa eventuali difetti senza indugio (e in ogni caso entro 5 giorni dalla scoperta del difetto);
- difetti occulti (ossia quei difetti visibili e accertabili solo dopo la consegna dell'opera) devono essere segnalati all'Impresa senza indugio (e in ogni caso entro 5 giorni dalla scoperta del difetto); il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza di qualsiasi pretesa nei confronti dell'Impresa;
- per le opere mobiliari (purché non integrate in un'opera immobiliare) i diritti del Committente per i difetti si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa;
- per le opere immobiliari e le opere mobiliari integrate in opera immobiliari i diritti del Committente per i difetti si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa; sono riservati eventuali termini più brevi imposti all'Impresa dai propri fornitori (segnatamente per componenti e impianti tecnici, arredi, ecc.);
- in presenza di un difetto, l'Impresa può – a sua discrezione – decidere se procedere a una riparazione, a una sostituzione, a una riduzione proporzionale del prezzo o un annullamento della relativa obbligazione contrattuale (con conseguente restituzione del corrispettivo ricevuto).

9.3 Qualsiasi responsabilità o garanzia è esclusa a prescindere per i casi in cui un difetto/danno è riconducibile:

- a un uso improprio dell'opera da parte del Committente o di terzi e/o all'inosservanza delle direttive (del fornitore o dell'Impresa) circa il suo corretto utilizzo;
- ad agenti esterni (ad es. forza della natura; intervento di terzi; condizioni ambientali dannose; ecc.);
- all'utilizzo di parti/pezzi difettosi;
- a un'esecuzione dell'opera espressamente sconsigliata dall'Impresa e, ciononostante, ordinata dal Committente;
- a un'indicazione o documentazione errata fornita dal Committente o da terze parti incaricate dal e/o agenti per il Committente;
- a qualsiasi adempimento carente o tardivo degli obblighi del Committente ai sensi del punto 6.

9.4 L'Impresa garantisce l'esecuzione delle proprie opere nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle direttive vincolanti del relativo settore professionale.

9.5 Utili e rischi di beni forniti dall'Impresa trapassano al Committente (alternativamente): (a) al momento della consegna presso il cantiere – per beni trasportati

direttamente dall'Impresa; (b) al momento della consegna al vettore di trasporto – per beni trasportati da terze parti.

10. Risultati del lavoro prestato e diritti correlati

10.1 Tutti i risultati del lavoro prestato dall'Impresa, quali ad es. progetti, piani, illustrazioni, calcoli, diagrammi, programmi informatici, e simili, unitamente ai diritti di proprietà intellettuale e ai diritti di protezioni correlativi rimangono di esclusiva proprietà dell'Impresa.

10.2 Il diritto del Committente di fruire dei risultati del lavoro a lui destinati, concepiti dall'Impresa nell'ambito dell'incarico conferitole è circoscritto all'uso strettamente personale. Una modifica, riproduzione, trasmissione o diffusione è possibile esclusivamente previo consenso scritto (cartaceo o elettronico) dell'Impresa.

11. Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Impresa nell'ambito del rapporto esistente con il Committente è regolato nella Privacy Policy di quest'ultima. Essa è consultabile sul sito web dell'Impresa ed è applicabile nella sua versione più recente, ivi incluse modifiche posteriori alla sottoscrizione del presente mandato.

12. Diritto applicabile e foro competente

12.1 L'intera relazione contrattuale tra Impresa e Committente sottostà alle norme materiali di diritto svizzero. È esclusa l'applicabilità della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

12.2 Per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante o in altro modo legata alla relazione contrattuale tra Impresa e Committente sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari del luogo di sede dell'Impresa.

13. Disposizioni conclusive

13.1 Un'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole delle presenti CG non intacca la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni. Tali clausole vanno sostituite con disposizioni dal contenuto quanto più in linea possibile (per senso e scopo) alle medesime.

13.2 Modifiche alle presenti CG sono valide esclusivamente se pattuite per iscritto.

13.3 Le presenti CG sono consultabili in ogni momento sul sito internet dell'Impresa.

13.4 In caso di aggiornamento delle presenti CG le medesime, nella loro versione aggiornata, sono presunte accettate ed entrano in vigore dopo 15 giorni che sono state notificate per iscritto al Committente, a meno che il medesimo le rifiuti (con comunicazione cartacea o elettronica) entro questo stesso termine.

13.5 Le presenti CG entrano in vigore il 15 settembre 2023 e sostituiscono tutte le eventuali precedenti versioni.